

**COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA**

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO:** Approvazione Regolamento per il servizio acquedotto.

L'anno duemilauno addi ventisette del mese di marzo alle ore 18.30 convocato come da avvisi iscritti in data 28.03.2001 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dott. Femia Giovanni in seduta ordinaria aperta di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. d.ord	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti SI-NO	N. d'ord	Cognome e nome	Qualifica	Presenti SI-No
1	FEMIA GIOVANNI ANTONIO	Presidente	SI	11	DI MASI SABRINA	Consigliere	NO
2	AVV. MACRÌ FRANCESCO	Sindaco	SI	12	MARRAPODIFRANCESCO	Consigliere	SI
3	TASSONE ANNA MARIA	Consigliere	SI	13	ALBANESE MODESTINA	Consigliere	NO
4	FEMIA LUIGI	Consigliere	SI	14	FEMIA ROCCO A.	Consigliere	NO
5	MARANDO VINCENZO	Consigliere	SI	15	CANDIDODOMENICO	Consigliere	NO
6	CARBONE GIUSEPPE	Consigliere	SI	16	MINICI SALVATORE	Consigliere	NO
7	VIGLIAROLO SALVATORE	Consigliere	SI	17	IERACI VINCENZO	Consigliere	NO
8	GALLUZZO ROSALBA	Consigliere	SI				
9	MESITI PASQUALE	Consigliere	SI				
10	LOMBARDO SALVATORE	Consigliere	SI				

Presenti n. 11

Assenti n.6

Partecipa il Segretario Generale Dott. Tresoldi Arturo

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n.11 su n.16 Consiglieri più il Sindaco assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale ai termini dell' Art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE
- 
- Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE
- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Il Presidente dà la parola al consigliere Vigliariolo il quale precisa che vi era l'estrema necessità di riapprovare un regolamento comunale, per la fornitura di acqua potabile, atteso che quello attualmente in vigore risale agli anni 60, e quindi assolutamente inadatto a regolamentare la fornitura del servizio.

Alla bozza che è stata posta in visione ai Consiglieri Comunali, vengono proposte alcune modifiche relative agli articoli 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, che vengono enunciate al Consiglio Comunale.

Atteso che le modifiche indicate sono dirette al miglioramento dei rapporti fra utenza e Ente locale, si propone la loro approvazione;

Visto il testo del regolamento modificato, che si propone per l'approvazione, e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che non ci sono altri interventi;

Il Presidente pone in votazione l'argomento;

Con voti favorevoli 10 – Astenuti 1 (Femia Giovanni) – Contrari 0

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

1. Di approvare il nuovo regolamento comunale di utenza per la fornitura di acqua potabile che si compone di n. 46 articoli e il cui testo si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente regolamento avrà effetto dal 1° gennaio 2001;
3. Di disporre che il presente regolamento, non appena reso esecutivo dal Co.RE.CO., sia trasmesso al responsabile del servizio interessato, affinché provveda a tutti gli atti di propria competenza.

**COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA**  
89046 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO DI UTENZA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE**

## PREMESSA

Il presente "Regolamento d'utenza per la fornitura d'acqua potabile" disciplina il servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Marina di Gioiosa Jonica.

Il Comune gestisce pertanto il servizio di distribuzione dell'acquedotto, regolato dalle norme contenute del presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto è fatto specifico richiamo alle norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, e alle leggi vigenti.

## PARTE PRIMA – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento s'intende:

a) per **tubazione stradale** il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di distribuzione, portano l'acqua agli impianti di derivazione d'utenza.

Tali impianti saranno realizzati a cura e criterio del Comune che nel corso della gestione attuerà tutte le manutenzioni e modificazioni opportune per adeguarli alle necessità del servizio;

b) per **allacciamento d'utenza o impianto esterno**, quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi tra la tubazione stradale (esclusa) ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza (compreso) individuato nel contatore normalmente ubicato nella presa a pozzetto sita al confine della proprietà. L'impianto esterno sarà eseguito a cura e criterio del Comune, il quale provvederà ad esercirlo effettuando le modificazioni e manutenzioni

opportune per adeguarlo alle necessità del servizio e realizzando, se del caso sullo stesso impianto, anche allacciamenti per altri utenti. L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario (o suo legale rappresentante) o dall'amministratore degli immobili interessati, nonché ai permessi delle autorità competenti;

c) per **impianto interno**, il complesso delle tubazioni ed accessori, che distribuiscono l'acqua del contatore (escluso) agli apparecchi utilizzatori. L'esecuzione delle opere dell'impianto interno e la manutenzione sono a carico del proprietario dell'immobile o per esso dell'utente che dovrà effettuarle con la massima cura essendo responsabile di tutti i danni che dovessero derivare dalle opere stesse e/o dalla loro erronea esecuzione;

d) per **contatore**, l'apparato di misura dell'acqua ubicato presso le utenze.

### Art. 2 – Fornitura dell'acqua

La somministrazione dell'acqua alle diverse utenze è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Per le forniture ordinarie il Comune erogherà acqua potabile con il sistema a misura, nei limiti della disponibilità derivante dalla portata delle fonti d'approvvigionamento e nell'osservanza delle condizioni stabilite nel presente Regolamento; per le forniture a carattere provvisorio le condizioni particolari saranno fissate caso per caso all'atto della sottoscrizione della domanda di somministrazione. Potrà essere fornita acqua anche per uso industriale ed agricolo, sempre nei limiti della disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione, in relazione ai quantitativi richiesti, definendo con l'utente le

condizioni particolari per la fornitura stessa.

Verrà posta ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità ai sensi di legge, ma non si assume nessuna responsabilità per le eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzione dell'erogazione dell'acqua per le cause di forza maggiore e/o fortuita, per fatto di terzi o per esigenze di servizio delle autorità, per riparazioni, modificazioni od ampliamenti della rete per gli impianti, ecc... In nessuno dei suddetti casi l'utente avrà diritto di pretendere somme risarcitorie, o indennizzi di qualsiasi altra natura.

Per il servizio di estinzione incendi il Comune eseguirà direttamente le opere necessarie sino alla proprietà privata ed effettuerà la fornitura a contatore. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne saranno a carico dell'utente.

### **Art. 3 – Tipologie delle forniture**

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 il Comune distribuisce l'acqua prevalentemente per usi civili, domestici e non, e per tutti gli altri usi, nei limiti dell'estensione e della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta e sottoscriva le relative condizioni di fornitura previste dal presente regolamento.

Possono quindi essere, concesse erogazioni d'acqua per usi diversi quali:

- pubblici;
- industriali;
- commerciali ed artigianali;
- agricoli e per l'allevamento del bestiame;
- per utenze temporanee

nei limiti delle disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione, ed a tal fine definirà con l'utente le condizioni particolari per la fornitura idrica. Il Comune applicherà per le diverse categorie predette tariffe differenziate,

come stabilito dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

### **Art. 4 – Sistema di distribuzione dell'acqua**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il Comune concede normalmente erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore. Eccezionalmente potranno essere concesse erogazioni a deflusso continuo modulato da regolatori di deflusso. Per il servizio di estinzione incendi l'erogazione è effettuata a bocca libera.

## **PARTE SECONDA – NORME PER LA FORNITURA**

### **Art. 5 – Domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto.**

La domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi, e deve essere sottoscritta dal richiedente o da un suo legale rappresentante.

Nella domanda dovranno essere indicati:

1. generalità del richiedente;
2. l'uso al quale l'acqua è destinata;
3. nel caso di utenza condominiale il numero delle singole unità immobiliari che compongono l'immobile;
4. l'ubicazione dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento;
5. il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare per le utenze domestiche, e dei dipendenti per le utenze commerciali, artigianali ed industriali.

Per le persone giuridiche, per enti, associazioni e condomini dovrà allegarsi delibera dell'organo che ha l'amministrazione, da cui risultino le generalità della persona autorizzata a

sottoscrivere la domanda ed il relativo contratto di fornitura.

Qualora per soddisfare la richiesta di fornitura, il Comune debba installare tutta o parte dell'opera di presa su proprietà privata o pubblica, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari e/o titolari di diritti reali, a sue spese e sotto la sua responsabilità i necessari nullaosta a che siano costituite le servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.

Resta comunque stabilito che tutti gli oneri previsti per la concessione del diritto di attraversamento sono a carico dell'utente.

In ogni caso il Comune si riserva la piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare ogni richiesta di allacciamento, previo accertamento tecnico, e in subordine l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Non verrà dato seguito alla domanda di allacciamento e quindi non verranno eseguiti i relativi lavori se non verrà versato a garanzia degli impegni assunti, l'intero importo relativo ai costi di allaccio preventivati.

Con la presentazione della domanda s'intende che il richiedente accetta il presente Regolamento.

#### **Art. 6 – Concessioni – Caratteristiche**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari degli immobili o a chiunque abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare. La domanda di concessione in carta resa legale, è presentata dal proprietario, dall'affittuario o dal conduttore, dal comodatario, dall'appaltatore, dal promittente l'acquisto o dal titolare di un diritto reale di usufrutto, uso e abitazione, in conformità al modulo predisposto dal Comune. Le dichiarazioni ivi contenute devono essere rese con le modalità prescritte dal testo unico n. 445 del 28.12.2000.

L'eventuale richiesta di esonero dal pagamento del canone di fognatura e

depurazione potrà essere presentata previa verifica dei presupposti.

Tale domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Marina di Gioiosa Jonica. In essa il cittadino dovrà richiedere l'eventuale esonero dal pagamento del canone di fognatura e depurazione.

La fornitura sarà effettuata ad un'unità immobiliare, intendendosi come tale appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito sia ad uso privato sia ad attività produttiva di beni o servizi.

Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche, potrà concedersi l'estensione dell'utenza a più appartamenti nello stesso fabbricato o in più fabbricati vicini, purché nella domanda sia specificato il numero delle unità servite e l'uso cui l'acqua è destinata. In tale ipotesi ove si venga a costituire una contitolarità dell'utenza da parte di più concessionari, ciascuno di essi sarà responsabile in solido del pagamento del prezzo dell'acqua, dei diritti accessori e dell'osservanza delle norme inerenti la concessione.

Le bollette saranno tuttavia intestate ad uno di essi, indicato congiuntamente dagli interessati. Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, nonché il minimo contrattuale e le tariffe da applicare per consumi idrici, saranno calcolati tenendo conto delle unità servite dall'utenza e dagli usi cui è destinata ciascuna di esse.

Ogni unità non potrà essere servita da più di un'utenza.

I contratti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i quali si trovino in contrasto con quanto sopra stabilito, saranno mantenuti qualora l'unificazione della pluralità di utenze in unica concessione sia giudicata tecnicamente impossibile o economicamente troppo onerosa. In tal caso in ciascuna delle utenze considerate, il minimo garantito e contrattuale, nonché le fasce di tariffa da applicare per i consumi idrici, saranno rapportati a quelli stabiliti per l'unità

(appartamento, locale, ecc...) al cui approvvigionamento esse concorrono.

Il procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'accoglimento della domanda e la stipulazione del contratto di somministrazione sarà esplicito a cura degli uffici competenti dell'Ente.

Responsabili del procedimento sono i capi delle Unità Operative a cui è assegnata dai regolamenti interni e organizzativi, la trattazione delle varie fasi in cui il procedimento stesso si articola, ferma restando la responsabilità del Dirigente del Settore competente in ordine allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo da lui spettanti. La concessione sarà rilasciata dal Dirigente responsabile del Comune, che sottoscriverà il relativo contratto in conformità alle disposizioni del presente regolamento, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Il termine di cui sopra è sospeso durante il periodo occorrente per effettuare la verifica ove la medesima debba essere rinviata per assenza dell'utente ed è interrotto dalla richiesta di documenti o di altri elementi e requisiti di carattere tecnico e/o amministrativo necessari, in base alle norme vigenti, per l'accoglimento della domanda.

Il termine interrotto ricomincia a decorrere dal ricevimento dei dati richiesti o dalla realizzazione, da parte del privato delle opere necessarie.

Gli utenti del servizio o i loro delegati aventi causa hanno diritto di esaminare ed estrarre copie di ogni atto relative al procedimento di cui trattasi

#### **Art. 7 – Durata delle concessioni**

La domanda sarà impegnativa per il richiedente fin dal momento della presentazione. La concessione/contratto decorrerà dal giorno in cui sarà eseguito l'allacciamento del tubo di presa con la tubazione interna e comunque dalla posa in opera del contatore e avrà durata indeterminata. L'utente ha facoltà di recedere dal contratto previa

comunicazione di disdetta in conformità al modulo predisposto dal Comune.

Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione scritta all'ufficio competente con apposito modello e dovrà provvedere al saldo delle quote pregresse. L'ufficio tecnico provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e redigerà in loco un verbale di avvenuta cessazione che dovrà essere sottoscritto dall'utente. Si provvederà alla chiusura del misuratore con apposizione dei sigilli, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In mancanza di tale disdetta l'utente resta unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile sia penale.

#### **Art. 8– Durata del contratto**

Il contratto di fornitura decorre dalla data della stipula, scade il 31 dicembre di ogni anno e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno. Nel caso di vendita dello stabile valgono le condizioni previste nell'art. 7.

#### **Art. 9 – Contratto temporanei**

Per contratti temporanei s'intendono quelli relativi a cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque a carattere saltuario.

I contratti per le forniture temporanei saranno stipulati esclusivamente con i titolari delle utenze o con i loro legali rappresentanti. Le modalità e prescrizioni relative ai contratti normali si estendono ai contratti temporanei, i quali sono inoltre soggetti alle seguenti condizioni:

1. la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese né superiore a dodici mesi;
2. il quantitativo minimo di consumo garantito dall'utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in

ragione di un terzo del consumo presunto.

Tali concessioni potranno essere rinnovate per la stessa durata e per più volte dietro richiesta degli originari richiedenti da prodursi almeno trenta giorni prima della scadenza.

Trascorso il termine di un anno senza tale richiesta, il Comune potrà procedere senza alcun preavviso alla chiusura della derivazione. La fornitura dovrà essere anticipata su un presunto consumo di mc. 10

#### **Art. 10 – Divieto di sub-fornitura ed uso dell'acqua**

E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza. E' inoltre vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto.

#### **Art. 11 – Modalità per il recesso dal contratto di fornitura**

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura, devono darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, il quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del misuratore con apposizione dei sigilli, entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

In mancanza di tale disdetta essi restano unici responsabili nei confronti del Comune e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile sia penale.

#### **Art. 12 – Subentro delle concessioni Voltura dell'utenza**

Le concessioni non potranno mai intendersi risolte con il trasferimento della proprietà dell'immobile, dotato di acqua potabile o a seguito di costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento.

L'utente ed i suoi eredi saranno, infatti, responsabili della concessione verso l'Ente fino a quando il nuovo titolare non assuma in proprio gli obblighi inerenti la concessione stessa.

A questo scopo tanto l'utente che cessa che, quello che gli subentra, dovranno dare contemporanea comunicazione scritta per l'avvenuto trasferimento, e richiedere quindi immediatamente la voltura del contratto d'utenza.

La voltura dell'utenza deve avvenire dietro istanza da presentare all'Ufficio Tributi:

- con la presenza contestuale del recedente e del subentrante;
- dal subentrante dietro presentazione della lettura effettiva del misuratore e dietro dichiarazione esplicita del diritto alla proprietà, al possesso o alla detenzione dell'immobile.

Per il subentro di utenza, si applicheranno al subentrante i diritti stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita delibera.

L'addebito di tali diritti avverrà nella prima fattura di consumo.

Il diritto di subentro non si applica in caso di passaggio del contratto tra coniugi, genitori e figli.

Il subentro non potrà avvenire senza la contestuale chiusura di eventuali pagamenti in essere.

Chi occupa i locali in subaffitto non potrà ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; la relativa domanda di somministrazione dovrà essere sottoscritta dal locatore.

#### **Art. 13- Interruzione e irregolarità del servizio**

Il Comune non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti od esigenze tecniche.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. In nessuno di tali casi l'utente

avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento danni.

### **PARTE TERZA – UTENZE, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI PAGAMENTO, CONTATORI**

#### **Art. 14 – Contributi di allacciamento**

Per ogni derivazione d'acqua dovrà corrispondersi da parte dell'utente all'atto dell'allacciamento:

1. il contributo di allacciamento;
2. il contributo per l'eventuale derivazione e servizio dell'impianto antincendio;
3. l'anticipo dei consumi.

ad allacciamento eseguito:

4. il canone per la manutenzione del contatore così come previsto da apposita delibera CIPE;
5. l'importo relativo al consumo, secondo la tipologia di utenza e la struttura tariffaria.

#### **Art. 15 – Tipologie di utenza e fasce di consumo**

Le utenze si dividono, a seconda dell'uso cui è destinata l'acqua, in domestiche e non domestiche.

Nella prima categoria rientrano le forniture di acqua alle abitazioni private ed alle case coloniche.

Nella seconda categoria tutta le utenze relative ad attività commerciali (negozi, ristoranti, alberghi, bar, ecc...) e produttive in genere.

Le fasce di consumo previste sono le seguenti:

– utenze domestiche:

minimo fatturato annuo: 200 mc/annuo anche se non consumato.

seconda fascia:  
maggior consumo da 201 mc a 400 mc

terza fascia:  
oltre 400 mc

– utenze non domestiche:  
minimo fatturato annuo: 200 mc/annuo anche se non consumato.

seconda fascia:  
maggior consumo da 201 mc a 400 mc

terza fascia:  
oltre 400 mc

**fascia agevolata: per le famiglie non residenti e mononucleari, godranno di una riduzione sulle tariffe vigenti pari al 30%.**

#### **Art. 16 – Tariffe dell'acqua**

Le tariffe sono determinate dal Comune tenendo conto di quanto disposto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498, e dall'art. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994 n. 36.

Ogni utente ha diritto di essere informato presso lo sportello dell'Ente sul sistema tariffario.

Per ogni fornitura e per ogni uso cui l'acqua è destinata, l'utente assume l'obbligo del minimo consumo di cui all'art. 15, stabilito nel contratto e da pagarsi anche quando non venga consumato.

Non possono effettuarsi compensazioni tra le eccedenze positive e negative rispetto al minimo garantito, nei diversi intervalli di lettura.

Le tariffe e i canoni di nolo del contatore saranno resi noti agli utenti mediante apposito manifesto pubblico.

Il pagamento delle quote di nolo e manutenzione dei contatori è regolamentato come da delibera CIPE. Eventuali sospensioni di forniture dovute ad interventi, lavori, condizioni particolari di esercizio, forza maggiore, non danno luogo a sospensioni della quota di nolo o manutenzione.

## **Art. 17 – Misura e pagamento dell'acqua**

Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto è a carico dell'utente.

Le erogazioni s'intendono poste in esercizio quando le opere da eseguire da parte del Comune siano compiute e pronte a funzionare.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore e rilevato periodicamente

I consumi saranno pagati in 3 rate a seguito di fattura emessa dal Comune.

A ricevimento della fattura, l'utente dovrà effettuare il pagamento entro la data di scadenza.

Ci si riserva inoltre a variare in qualsiasi momento, previo avviso, il sistema di fatturazione e/o riscossione.

In caso di ritardo nei pagamenti, oltre la scadenza fissata in fattura e anche se il ritardo è dovuto a mancato ricevimento della stessa, l'utenza sarà ritenuta morosa e l'utente sarà tenuto al pagamento:

- fino al 10° giorno, di un'indennità di mora pari al 3% dell'importo dovuto;
- dal 10° al 20° giorno, di un'indennità di mora pari al 5% dell'importo dovuto;
- oltre il 60° giorno, di un'indennità di mora pari al 10% dell'importo dovuto.

La determinazione delle percentuali di cui sopra saranno stabiliti con apposito atto, e gli utenti ne saranno informati mediante i mezzi di comunicazione.

Persistendo le morosità oltre il 60° giorno dalla data di scadenza della bolletta, il Comune può sospendere l'erogazione sino a che il pagamento sia effettuato, con diritto di recupero dei crediti maturati. L'utente moroso non può pretendere risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Il ripristino dell'utenza costituisce in questo caso, nuovo allaccio, del quale l'utente dovrà pagare i costi che il Comune ha dovuto sopportare per la disattivazione e riattivazione dell'utenza.

Nei confronti dell'utente moroso che sia stato precedentemente destinatario di almeno due provvedimenti di sospensione, oppure violi i sigilli posti sul contatore in esecuzione di un provvedimento di sospensione in corso, la decadenza sarà pronunciata immediatamente, con conseguente rimozione del contatore.

## **Art. 18 – Contatori**

I contatori così come gli altri strumenti di misura, allacciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno concessi esclusivamente dal Comune.

Gli utenti sono i consegnatari dei contatori e pertanto sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

I contatori saranno collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune, e comunque di facile accesso al personale incaricato.

Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta in apposito manufatto costruito a cura e spese dell'utente.

Tale collocazione deve avvenire al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione, oppure in nicchia sul muro perimetrale del fabbricato o in locale interrato (di uso comune), o nell'atrio, e dovrà essere ubicato in modo da non essere esposto al gelo, né alla polvere e lontano a fonti di calore.

In ogni caso, il Comune si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, e ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso si trovi in luogo non idoneo alla sua verifica e conservazione.

A completa cura e spese dell'utente, che ne assumerà ogni responsabilità è in ogni caso da considerarsi l'adempimento di tutte le pratiche e, conseguentemente l'osservanza di tutte le norme, di tipo urbanistico, afferenti la collocazione del contatore e del relativo manufatto.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli

alloggiamenti dei contatori, assumendosi l'onere delle relative opere di manutenzione.

L'eventuale chiusura della nicchia di alloggiamento del contatore dovrà avvenire mediante sportello apribile con chiave universale e mai con lucchetti, serrature e simili.

La manomissione dei sigilli e/o della matricola di identificazione del contatore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono dar luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione, ed alla revoca della fornitura.

### **Art. 19 – Guasti agli apparecchi**

L'utente dovrà provvedere a riparare dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune, affinché questo possa provvedere.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, sono a carico dell'Ente.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione dell'Ente ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati, con costi a carico dell'utente.

### **Art. 20 – Lettura dei contatori**

L'Ente provvederà alla verifica e lettura dei contatori a mezzo di propri incaricati, muniti di documenti di riconoscimento, con facoltà, di procedere, quando lo ritenesse opportuno ad effettuare il controllo degli impianti interni per constatarne lo stato d'uso, le condizioni di funzionamento e la regolarità d'esercizio.

La lettura dei contatori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dall'Ente.

L'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette

operazioni, sia per ispezioni agli impianti. In caso di assenza dell'utente, durante il normale ciclo di lettura, l'incaricato lascerà un apposita comunicazione notificante l'avvenuto passaggio con l'invito dell'autolettura dei consumi che verranno considerati effettivi ai fini della fatturazione, così come potrà avvalersi della facoltà di lettura d'acconto calcolata sulla base dei consumi storici dell'utente o in funzione di quelli previsti per l'utilizzo dichiarato, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva.

In mancanza si provvederà ad addebitare all'utente l'importo corrispondente ad un consumo presunto.

L'Ente potrà procedere anche alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, in caso di ripetuta impossibilità ad effettuare la lettura. In questa evenienza la riapertura del contatore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle spese.

### **Art. 21 – Irregolare funzionamento del contatore**

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, e qualora l'utente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione, il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato:

- in misura eguale a quello del corrispondente periodo degli anni precedenti;
- in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento e nel corso del quale il misuratore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, da imputarsi all'utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo viene determinato

dall'Ente sulla base di sue valutazioni tecniche.

#### **Art. 22 – Manomissione dei sigilli**

La manomissione dei sigilli ai contatori, ai rubinetti di arresto e quanto altro posto in opera dal servizio acquedotto, comporta il pagamento da parte dell'utente di un indennizzo, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, oltre alle spese per il ripristino dei sigilli.

#### **Art. 23 – Verifica dei contatori a richiesta dell'utente**

Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, può richiedere le opportune verifiche.

Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale provvederà al rimborso di errate fatturazioni, relative l'ultimo periodo.

Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore sulla base della vigente normativa o, in carenza di questa, entro i limiti di tolleranza per esso previsti dal fabbricante, il Comune provvederà ad addebitare tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta.

#### **Art. 24 – Prelievi da pozzi privati**

In attuazione delle norme vigenti l'utente che si approvvigiona da pozzi privati, è tenuto a dichiarare i quantitativi di acqua prelevati, a tal scopo l'Ente provvederà a installare apposito contatore.

### **PARTE QUARTA – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**

#### **Art. 25 – Prescrizioni e collaudi**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo

l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente, in osservanza delle vigenti norme in materia.

L'Ente si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare e verificare, dal lato tecnico e igienico, gli impianti interni, prima che siano posti in servizio o quando lo ritenga opportuno.

Qualora tale installazione non fosse ritenuta idonea, l'Ente potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

#### **Art. 26 – Collegamenti di impianti e apparecchi**

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per gli impianti elettrici.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'Ente, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

#### **Art. 27 – Serbatoi – Presa di terra**

Nel caso si renda indispensabile, previa autorizzazione da parte del Comune, l'accumulo d'acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo previsto.

I serbatoi dovranno inoltre essere dotati di adeguata tubazione per il troppo-pieno, il cui imbocco andrà posto in corrispondenza del livello di massimo riempimento, oppure idoneo dispositivo per l'interruzione automatica dell'afflusso.

E' inoltre vietato utilizzare le condutture dell'acqua come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.

L'Ente si riserva di chiedere la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di questa norma.

#### **Art. 28 – Modifiche**

L'Ente può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza si ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza poter reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione all'Ente nel caso che intenda apportare modifiche al manufatto ove è collocato il misuratore o all'allacciamento eseguito dallo stesso Ente alla condotta stradale.

Si provvederà a spese dell'utente a quanto necessario per adeguare l'impianto alle nuove esigenze dell'utente. L'inadempimento da parte dell'utente alle prescrizioni che precedono consentirà, su

semplice comunicazione scritta, di ritenere risolto di diritto il contratto di fornitura.

#### **Art. 29 – Perdite – Danni – Responsabilità**

Sono di stretta competenza dell'utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

L'Ente, peraltro, non può essere in alcun modo chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

L'utente dovrà porre quindi la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o disfunzioni nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni di acqua

#### **Art. 30– Vigilanza**

L'ente ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata. Il personale autorizzato, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto incondizionata facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Ente si riserva il diritto di sospendere immediatamente la somministrazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salva la facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto di fornitura e di esigere il pagamento dei propri crediti anche di natura risarcitoria.

#### **PARTE QUINTA – FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO**

### **Art. 31 – Definizione degli impianti di uso pubblico**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) gli impianti sportivi comunali;
- g) le bocche da incendio esistenti sul suolo pubblico.

### **Art. 32– Uso delle fontanelle pubbliche**

L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata per usi domestici, limitatamente al necessario, ed è escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato prelevare acqua dalle fontanelle con tubi di gomma o equivalenti e fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

### **Art. 33 – Prese d'acqua per scopi particolari**

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate dall'Ente:

- bocche antincendio
- bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse collettivo.

Chiunque manometta o usi arbitrariamente tali prese sarà perseguito a norma di legge.

### **Art. 34 – Norme per le bocche antincendio**

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di alimentazione le quali non possono essere destinate ad utilizzazione diverse. L'Ente provvede alla realizzazione delle suddette prese, l'utente dovrà fornire allo stesso lo schema di installazione delle bocche antincendio, approvato dai VV.FF. provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione dandone immediata notizia.

In caso di inadempimento l'Ente ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca d'incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

L'utente dovrà regolarizzare l'impianto nel termine che gli sarà assegnato e, persistendo, l'Ente interverrà in surroga provvedendo a spese dell'interessato.

Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato uno speciale sigillo, che solo in caso di incendio l'utente potrà rompere, e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando si è fatto uso di una bocca antincendio, è necessario darne comunicazione entro 24 ore affinché vengano rimessi i dovuti sigilli.

Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti dall'estinzione di incendi, oppure non fosse stato dato l'avviso di cui sopra, l'utente dovrà pagare una penale pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti che l'Ente ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelievi abusivi di acqua e salvo il maggior danno accertato.

### **Art. 35 – Canoni per bocche antincendio**

L'utente di bocche antincendio deve versare un canone annuo, che potrà essere fatturato anche frazionando

secondo la cadenza prevista per gli altri usi.

Tale canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà aggiornato a decorrere da ogni variazione tariffaria.

La manutenzione delle bocche stesse è sempre a carico dell'utente.

#### **Art. 36 – Cauzioni per bocche antincendio**

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio deve essere versato a titolo cauzionale, un anticipo che sarà infruttifero, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, pari al doppio del canone annuo ed i relativi accessori. Tale anticipo potrà essere aggiornato nel corso dell'utenza in relazione all'andamento delle tariffe.

Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che l'anticipo verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti verso l'Ente, e di eventuali irregolarità riscontrate nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

L'anticipo sui consumi, all'occorrenza previa detrazione delle somme di cui al precedente comma, è rimborsabile ad avvenuta cessazione dell'utenza dietro presentazione della relativa ricevuta.

### **PARTE SESTA– DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 37– Identificazione dei dipendenti**

I dipendenti del Comune saranno muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

*E' vietato ai dipendenti accettare sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni degli utenti.*

#### **Art. 38– Prescrizioni generali**

L'utente s'impegna ad accettare ogni eventuale variazione che L'Ente ritenesse

di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene agli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

#### **Art. 39– Sospensione dell'erogazione dell'acqua**

Oltre i casi previsti dai precedenti articoli del presente Regolamento, l'Ente si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua:

1. quando l'impianto e il contatore risultino collocati in posizione non idonee a seguito di modifiche eseguite senza avvertire l'Ente, e l'utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità a quanto prescritto;
2. quando l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
3. quando non venga regolarmente pagata la fattura dell'acqua consumata;
4. quando venga impedito l'accesso al personale autorizzato per la lettura del misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuta opportuna;
5. in seguito a perite accertate di acqua o guasti negli impianti;
6. quando vengono manomessi i sigilli al misuratore e agli impianti, in tal caso l'utente, verrà penalizzato nella misura di un ipotesi di consumo calcolato in funzione dell'utilizzo e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata;
7. quando all'utente intestatario subentri un altro utente che non intenda eseguire la prescritta voltura;

8. l'Ente potrà inoltre a suo insindacabile giudizio, rimuovere l'impianto distributivo, sul quale da un periodo superiore ad anni due non esistano misuratori con regolare contratto di fornitura. In tal caso non esiste alcun obbligo di ripristino;
9. qualora l'allacciamento, comprendendo con essi il contatore e/o il manufatto relativo, risultasse in contrasto con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità locali;
10. in ogni caso di mancata osservanza del presente Regolamento.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

#### **Art. 40 – Reclami**

Ogni reclamo dovrà essere effettuato all'Ente per iscritto.

#### **Art. 41 – Applicabilità del diritto Controversie**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicate le norme di legge, le disposizioni vigenti. Per ogni controversia tra l'Ente e l'utente è competente il Foro di Locri.

#### **Art. 42 – Obbligatorietà**

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia, ai sensi della legge 241/90.

#### **Art. 43 – Utenze abusive o irregolari**

Chi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento di fornitura, risultasse abusivamente allacciato alle reti dell'acquedotto o, pur essendo titolare

dell'utenza, avesse realizzato derivazioni a monte del contatore, è tenuto a segnalare tale situazione, per iscritto, nel termine di due mesi dichiarando la propria disponibilità ad accollarsi gli oneri per gli interventi e gli atti necessari alla regolamentazione dell'utenza.

L'Ente potrà tramite ordinanza o ingiunzione giudiziaria, alla effettuazione di tutte le procedure tecnico finanziarie necessarie al recupero dei consumi abusivi pregressi e potrà accedere alla proprietà privata dell'utenza, al fine constatare, anche in contraddittorio, l'abuso effettuato.

#### **Art. 44 – Situazioni di indigenza degli utenti**

I cittadini che percepiscono dal Comune contributi assistenziali ad integrazione del reddito per almeno 8 mesi anche non continuativi nei 12 mesi precedenti la formazione del ruolo, su specifica richiesta dell'interessato, data la particolare condizione di indigenza, potranno godere della dilazione del pagamento o eventuale esenzione.

#### **Art. 45– Modifiche del Regolamento**

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare e di integrare, con successivi provvedimenti, le presenti norme regolamentari e le tariffe.

#### **Art. 46 – Abrogazione precedenti disposizioni e norme integrative**

Tutte le disposizioni precedentemente emanate dai competenti organi comunali, per regolare la presente materia, sono da ritenersi abrogate ove non vengano espressamente o implicitamente richiamate dal presente Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F. to Dott. Giovanni Femia

**PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica

**IL FUNZIONARIO**

Responsabile del servizio

F.to Dott. Stefano Catalano

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to Dott. Tresoldi Arturo

**PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità contabile

**IL FUNZIONARIO**

del Servizio Finanziario

Dott. Stefano Catalano

ANNOTATO, ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

l'IMPEGNO DI SPESA di L.....al cap.....del bilancio.....

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

**IL RAGIONIERE CAPO**

Data.....2001

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno.....per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);
  - E' stata trasmessa, con lettera n. 3054 in data.....al CO.RE.CO ai sensi dell'Art. 126 del D.L.vo n 267 del 18/8/2000;
  - E' stata trasmessa, con lettera n....., in data .....al CO.RE.CO. per iniziativa della Giunta Municipale (Art. 127, comma 1);
- E' copia conforme all' ORIGINALE.

Data.....2001



**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to Dott. Tresoldi Arturo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000:

- E' stata trasmessa, con lettera n....., in data.....al CO.RE.CO. ai sensi dell'Art. 126 del D.L.vo 267 del 18/8/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera n....., in data.....al CO..RE. CO. ai sensi dell'Art. 127 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;
- E' divenuta esecutiva il giorno 10-4-2001;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. dell'Atto ai sensi dell'Art. 134 Comma 1 D.L.vo 267 del 18/8/2000 senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento;
- E' divenuta esecutiva in quanto il CO.RE.CO ha dato comunicazione di non aver riscontrato vizi di illegittimità;
- Decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO e successiva delibera del C.C. che ne ha accettato o modificato il contenuto (Art. 127, Comma 2 del D.L.vo del 18/8/2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133, comma 2);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal.....al....., senza reclami.

Data.....

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to Dott. Tresoldi Arturo